



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE)

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 46 DEL 30-06-2021

Reg. generale n. 460 del 30-06-2021

Oggetto: FIERA DI SAN VITO IN PROGRAMMA IL 22 AGOSTO 2021 NELLA FRAZIONE DI CHIESANUOVA DI TREIA. APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONVOCAZIONE OPERATORI PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATI i seguenti ordinamenti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e le successive disposizioni governative e regionali in materia di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica "Polmonite da nuovo coronavirus";
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il D.P.C.M. 14 luglio 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19" per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con*

- modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»»;*
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 30 aprile 2021;
 - il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
 - il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "*Misure urgenti di contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia di concorsi pubblici*";
 - il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, con cui viene prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 1 "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
 - il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 "*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
 - l'ordinanza del Ministero della salute del 29 maggio 2021 contenente le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali;
 - la D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto "*Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere,*" in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);
 - la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli approvati con D.G.R. 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
 - il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 "*Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio – Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020*";
 - il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 195 del 12 giugno 2020 "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative della Conferenza delle regioni e Province Autonome dell'11 giugno 2020 – DPCM 11 giugno 2020 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cerimonie, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, discoteche*";
 - la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27, "*Testo unico in materia di commercio*";

- il regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8 *“Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio);*
- la D.G.R. n. 565 dell'11/05/2020, avente ad oggetto *"Protocolli per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche, commercio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande, sgombero, tatuatori e acconciatori, estetisti e centro benessere,"* in particolare All. A Misure integrative per la prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 Settore Commercio su aree Pubbliche (Mercati – fiere – posteggi isolati – commercio itinerante);
- la D.G.R. n. 569 del 15/05/2020, recante conferma protocolli 565/2020, aggiunta attività di bar e ristorazione nei circoli privati, specifiche vendita capi abbigliamento o accessori usati, ed integrazione facoltativa - attività somministrazione di alimenti e bevande - e servizi alla persona (acconciatore, estetista, centro benessere) a seguito dei documenti tecnici INAIL e ISS;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020 *“Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di artigianato, servizi e commercio - Fissazione della data del 18/05/2020 di apertura delle attività produttive i cui protocolli sono stati approvati con D.G.R. 565/2020 e D.G.R. 569/2020”;*
- l'ordinanza del Ministro della salute del 22 giugno 2021, che dispone *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;*

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 595 del 17 maggio 2021 *"DGR. 565/2020 - DGR 569/2020 - DPGR 203/2020 - Aggiornamento linee guida operative dei settori Commercio su Aree Pubbliche, Commercio in sede fissa, Somministrazione di alimenti e bevande, Congressi e grandi eventi Fieristici, Servizi alle persone, Piscine termali e Centri Benessere in relazione a quanto previsto con DL n. 52 del 22 aprile 2021 e con riferimento alle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, approvate in data 28/04/2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome "*, con cui si dispone che:

- il mercato, in forza delle normative vigenti sopra richiamate, deve essere organizzato in due aree mercatali distinte: settore alimentare e non alimentare e, solo qualora questa separazione non fosse possibile, si devono trovare accorgimenti tecnici perché non vi sia commistione tra banchi alimentari e non alimentari;
- in base ai protocolli di sicurezza adottati a contrasto del COVID-19, si rende necessario trovare soluzioni volte al distanziamento dei posteggi, con reperimento di ulteriori spazi pubblici in aree adiacenti o contigue da utilizzare sia per la concreta attuazione dei protocolli di distanziamento sociale tra operatori sia per attuare una riorganizzazione razionale dei posteggi esistenti;

CONSIDERATO che in base ai protocolli di sicurezza adottati a contrasto del COVID-19 si rende necessario trovare soluzioni volte a modificare, in adempimento a quanto prescritto dalla normativa vigente, l'area destinata allo svolgimento della fiera di San Vito in programma domenica 22 agosto 2021 nella frazione Chiesanuova di Treia;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 12/03/2020, di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

RICHIAMATA la deliberazione n. 283 del 10/06/1996, con cui la Giunta comunale ha determinato le fiere annuali e la loro dislocazione nel territorio comunale;

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 127 dell'8/05/2000 e n. 270 del 17/12/2001, con le quali vengono meglio determinate le fiere annuali, la loro data di svolgimento, la loro esatta dislocazione nonché il numero dei posteggi da assegnare in ciascuna fiera;

VISTA la deliberazione n. 205 del 29/11/2017, con la quale la Giunta comunale ha modificato il calendario delle manifestazioni fieristiche a decorrere dall'anno 2018;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 10 del 22/01/2019, con la quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei posteggi nelle singole fiere;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 22 giugno 2021, contenente "*Disposizioni urgenti in tema di commercio, di sostegno alle imprese, di erogazioni liberali e variazioni al bilancio di previsione 2021/2023 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il cui art. 1 dispone che "*al rinnovo delle concessioni di posteggio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 181 del D.L. 34/2020 non si applica l'art. 38-bis della legge regionale 27/2009*";

CONSIDERATO che i decreti sopra richiamati hanno come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, di evitare ogni occasione di possibile contagio;

VALUTATO che la ripresa delle attività mercatali e fieristiche che si svolgono a Treia capoluogo e nella frazione di Passo di Treia è stata accolta con favore sia da parte degli operatori commerciali che dalla cittadinanza, pur sempre nel rispetto degli obiettivi di armonizzazione e di integrazione del settore del commercio ambulante con le altre attività economiche, nel rispetto dei protocolli igienico-sanitari e del distanziamento sociale, da attuarsi, pertanto, anche nello svolgimento della fiera annuale, denominata "Fiera di San Vito", che si svolgerà il giorno 22 agosto 2021 nella frazione di Chiesanuova;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 25/71 del 30 giugno 2021, nella quale vengono adottate tutte le misure di prevenzione COVID-19, con contestuale divisione dei settori merceologici (alimentare e non alimentare) e conseguente ricognizione del numero dei posteggi della Fiera di San Vito, in maniera tale da garantire l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ed il rispetto dei protocolli finalizzati al contrasto della diffusione del COVID-19;

VISTE le domande di concessione dei posteggi della Fiera di San Vito del 22 agosto 2021, pervenute entro il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 39 della L.R. 27/2009 e ss.mm.ii.;

VISTA l'istruttoria effettuata dall'Agente di Polizia Locale, Sovr.te Alessia Margani, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e la comunicazione della relativa graduatoria degli esercenti il commercio su area pubblica che hanno i requisiti per la partecipazione alla manifestazione fieristica, prot. n. 12.940 del 25 giugno 2021;

RITENUTO di dover approvare la relativa graduatoria per l'assegnazione dei

posteggi, sulla base dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 39 della L.R. 27/2009 e ss.mm.ii. e la planimetria dell'area dedicata allo svolgimento della fiera facente parte integrante del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114;

VISTA la L.R. 10 novembre 2009, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale n. 8 del 04/12/2015 "*Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)*";

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al suddetto D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

D E T E R M I N A

1. di APPROVARE la graduatoria per l'assegnazione dei posteggi della Fiera di San Vito del 22 agosto 2021, così come risulta dall'elenco di cui all'allegato A, prot. n. 12.940 del 25 giugno 2021, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di DARE ATTO che detta Fiera di San Vito si svolgerà nella frazione di Chiesanuova di Treia, il giorno 22 agosto 2021 in Via dei Caduti e nell'area parcheggio fronteggiante la chiesa dei SS. Vito e Patrizio, negli spazi e nei posteggi meglio evidenziati nell'allegato "B" al presente atto di cui fa parte integrante:
 - per il settore merceologico alimentare verranno riservati n. 3 posteggi, contraddistinti con la numerazione progressiva dal n. 1 al n. 3 inclusi, con ampiezza di m. 4,00 x m. 8,00 nell'area parcheggio antistante la locale "Chiesa dei Santissimi Vito e Patrizio", come da planimetria allegata che ne costituisce atto ricognitivo, con la garanzia del distanziamento tra operatori commerciali; il dimensionamento dell'area consente di valutare, al momento e sulla base di rilievi circostanziati, la possibilità di poter allestire lo spazio con strutture mobili, in adiacenza al posteggio, per effettuare la somministrazione e il consumo sul posto nei limiti in cui tale attività sia contemplata nell'autorizzazione all'esercizio;
 - per il settore merceologico non alimentare verranno individuati n. 34 posteggi (contraddistinti con la numerazione progressiva dal n. al n. 37) con dimensionamento di m. 4,00 x m. 8,00, che verranno dislocati, garantendo il distanziamento di un metro, in Via Dei Caduti e nell'area parcheggio antistante la locale Chiesa, lungo la sede stradale seguendo l'ordine e la numerazione come risulta da planimetria allegata che ne costituisce atto ricognitivo;
3. di DISPORRE la convocazione per la scelta del posteggio e per la formalizzazione della concessione, degli esercenti il commercio su area pubblica aventi titolo alla

partecipazione della fiera:

- il giorno 13 luglio 2021 alle ore 15:00;

4. di DARE ATTO che:

- la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- il Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 è il Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa - Commercio - Suap", Dott.ssa Barbara Foglia;

5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";

6. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato. -

* * * * *

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 21-07-2021

Treia, 06-07-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 06-07-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI
